

Legge 30 Luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 31 Maggio 2010, n. 78.

Modificato il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Attualmente il codice prevede in tema che:

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni." (art. 319 c.p.)

Il vecchio art. 319-bis c.p., dalla rubrica *"Circostanze aggravanti"*, stabiliva che:

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene."

La recente Legge 30 Luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 31 Maggio 2010, n. 78 ha aggiunto all'art. 319-bis c.p. le seguenti parole:

*"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, **nonché il pagamento o il rimborso di tributi.**"*

Dunque, adesso la corruzione del p.u. al fine di ottenere un atto contrario ai doveri d'ufficio concerne anche il caso in cui il fatto abbia ad oggetto *"il pagamento o il rimborso di tributi"*.